



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	Primo Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)
dott. Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 dicembre 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Merlino (LO)

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Merlino n. 14 del 17 ottobre 2024, avente a oggetto "*Acquisto di partecipazioni in Consorzio IT s.p.a.*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 22721 del 14 novembre 2024 e al protocollo pareri TUSP n. 17/2024);

VISTA la nota del magistrato istruttore (SC_LOM - 23403 - Interno - 10/12/2024), con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, decorrente dalla ricezione del provvedimento;

VISTA l'ordinanza n. 275 dell'11 dicembre 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITA la relatrice, dott.ssa Iole Genua;

PREMESSO

Con nota del 14 novembre 2024 (SC_LOM - 22721 - 14/11/2024) il comune di Merlino ha presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 17 ottobre 2024 (*"Acquisto di partecipazioni sociali in Consorzio.it s.p.a."*).

Consorzio Informatica Territorio s.p.a., con sede legale in Crema, Via del Commercio n. 29 - istituita a seguito dello scioglimento per liquidazione della Società Cremasca Reti e Patrimonio (SCRIP) s.p.a., con sede legale in Crema, Via del Commercio n. 29 - è una società partecipata dalla Cremasca Servizi s.r.l. (società interamente partecipata dal Comune di Crema), dalla Provincia di Cremona e da taluni comuni del territorio cremonese.

Nell'oggetto sociale della Consorzio Informatica Territorio s.p.a. figurano, tra molte altre, attività di svolgimento di servizi di committenza per conto degli enti partecipanti, di erogazione di servizi a contenuto tecnologico - quali la fornitura di software e consulenza informatica, la fornitura di hardware e di consulenza sui sistemi hardware, la fornitura di sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio del territorio - di ricerca di strumenti di finanza agevolata e finanziamenti in genere, stanziati da organismi pubblici. La società risulta qualificata dall'ANAC come centrale di committenza.

CONSIDERATO

1. Il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo - di cui il legislatore individua i tempi, i parametri e gli esiti - avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni in organismi societari e indirizzata alla motivazione del provvedimento (cfr. SS.RR. in sede di controllo, n. 16/2022/QMIG del 3 novembre 2022).

Come noto, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'ente, quello sulla compatibilità alla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; costituiscono parametri di verifica della sana gestione

finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello concernente la compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di tali parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita. L'onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche (cfr. Sez. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

Riepilogando, l'art. 5, comma 3, richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, come declinate dall'art. 4 TUSP;
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Procedendo all'esame del caso concreto, va preliminarmente rilevato che l'operazione deliberata dal Comune di Merlino consiste nell'acquisto di n. 200 azioni della società Consorzio Informatica Territorio s.p.a., per un valore complessivo di € 2.785,54. Oltre a esternare la volontà di procedere a tale acquisto, la delibera consiliare dispone unicamente *“di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria affinché curi lo svolgimento delle procedure di controllo preventivo previste dal Decreto Legislativo n. 175/2016 e, in caso di esito positivo, di formalizzare l'acquisto e, ove necessario, conferire delega al RASA del Comune di Crema di inserire l'odierno Ente fra le amministrazioni che affidano a Consorzio IT nel registro ANAC; di riservare ogni valutazione in ordine a eventuali pareri negativi formulati da ANAC e Corte dei Conti”*. Si nota quindi l'assenza nel dispositivo di ogni riferimento alle attività alle quali l'acquisto delle azioni societarie sarebbe funzionale, e alla circostanza che la titolarità della partecipazione instaurerebbe tra il Comune e la società interessata una relazione inquadrabile nella categoria giuridica dell'*in house providing*.

3. Si procede, di seguito, all'analisi dell'atto deliberativo secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

A) Osservanza delle regole di competenza e contenuto motivazionale (art. 8 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Risulta soddisfatto il parametro dettato dal combinato disposto dell'articolo 8, primo comma e 7, primo comma, lettera c), TUSP, essendo l'operazione di acquisto deliberata dal consiglio comunale.

Di contro, come meglio si chiarirà nei paragrafi successivi, l'atto deliberativo presenta aspetti critici sotto il profilo del requisito dell'analitica motivazione prescritto dal combinato disposto dell'art. 8, comma primo, dell'art. 7, comma secondo, e dell'art. 5, comma primo. Si tratta, infatti, di una motivazione che nella sua complessiva articolazione appare insufficiente e inadeguata alla fattispecie concreta.

B) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, tassativamente indicate dalla legge.

1. Nella verifica di conformità a tale parametro di controllo, va in primo luogo chiarito che, nel sistema di razionalizzazione e riduzione del numero di società pubbliche delineato dal TUSP, la titolarità di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni soggiace a un duplice vincolo finalistico: il primo, individuato dal primo comma dell'art. 4, rappresenta un vincolo di scopo di carattere generale, e comporta che la società che la P.A. intende partecipare eroghi beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; il secondo costituisce un vincolo di attività, dovendo la società operare in uno dei tassativi ambiti elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

L'articolo 4 definisce, dunque, il perimetro entro il quale può ritenersi ammissibile il ricorso allo strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni, a partire dalla regola generale - posta al comma 1 - del divieto di costituzione, acquisizione o mantenimento di partecipazioni in *"società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* (cfr. Sez. reg. contr. Umbria, del. n. 14/2023/PASP). Il duplice vincolo finalistico comporta quindi che la riconducibilità dell'attività svolta dalla società alle categorie elencate all'art. 4 TUSP deve essere esaminata in primo luogo alla luce della stretta necessità e infungibilità dello strumento societario rispetto a ulteriori moduli organizzativi (cfr. Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 275/2023/PASP). Occorre rammentare, al riguardo, come peraltro affermato dalla Corte costituzionale, che gli interventi del legislatore in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni mirano *"a contrastare l'aumento ingiustificato*

del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti” (Corte cost., sentenza n. 86/2022). Proprio in tale ottica si colloca il controllo che la Corte dei conti è chiamata a svolgere sull’assolvimento dell’onere di motivazione della necessità, ragionevolezza e convenienza economica dell’utilizzo della forma societaria da parte delle pubbliche amministrazioni che intendano procedere ad acquisizioni societarie (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 202/2024/PASP).

2. Tanto premesso, procedendo alla valutazione della stretta necessità dell’acquisto della partecipazione ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune di Merlino, si osserva che le variegate necessità alle quali l’acquisizione intenderebbe far fronte risultano descritte nella deliberazione consiliare in commento attraverso una formulazione che appare pressoché sovrapponibile al contenuto di una precedente delibera consiliare del Comune di Merlino – la n. 16 del 17 agosto 2023 – avente il medesimo oggetto di quella oggi in esame. Le premesse della delibera consiliare n. 14/2024 espongono infatti che: *“1) il Comune non dispone di un ufficio bandi, di struttura e personale da adibire a tutte le attività inerenti le acquisizioni di opere, servizi e forniture, ivi comprese quelle ad esse connesse; 2) tale mancanza, stante la prossima entrata in vigore di un nuovo Codice, e visto il piano triennale delle opere, nonché lo stimato fabbisogno di beni e servizi nel prossimo periodo, rende necessario instaurare un rapporto continuativo con una centrale di committenza, in grado di assicurare una efficiente gestione delle procedure e degli acquisti, nonché un risparmio derivante anche da economie di scala. Allo stato, il Comune deve procedere alla realizzazione delle opere finanziate da contributi statali e regionali previste nel programma di mandato; occorre pertanto personale che curi sia la procedura di selezione, sia la rendicontazione e la gestione delle pratiche inerenti i contributi, sia i rapporti con le controparti contrattuali. Il Comune non dispone di know how e forza lavoro per provvedere a tutto questo; 3) inoltre, il Comune necessita di poter disporre dei seguenti servizi: Gestione della rete in cloud; Gestione degli strumenti informatici; Rinnovo di strumentazione informatica; Miglioramento della connettività e della telematica; Assistenza nella gestione degli immobili; Assistenza ai bandi del PNRR”.*

Proseguendo nella motivazione, la delibera riepiloga in termini generici gli scopi perseguiti attraverso la partecipazione, riconducendo *“la finalità dell’acquisto”* ai seguenti obiettivi: *“aderire ai progetti che vedono protagonista l’Area Omogenea Creasca e i Comuni soci di CIT; ottenere supporto nella transizione energetica, digitale e ambientale; esercitare il controllo analogo sui servizi e le attività rese nel suo interesse; ottenere il supporto nella gestione dei contratti, e nella individuazione e gestione dei contributi”.*

In definitiva, dal tenore del provvedimento emerge che l'intenzione del consiglio comunale è quella di garantire al Comune un servizio di committenza, nonché l'acquisto di taluni servizi strumentali, quali servizi informatici e servizi di assistenza tecnica alla partecipazione a non meglio identificate procedure di erogazione di risorse pubbliche, anche finalizzate allo sviluppo di progetti che coinvolgano *"l'Area Omogenea Cremasca e i Comuni soci"* della Consorzio Informatica Territorio s.p.a.

Un elenco dei servizi erogati dalla società in questione, oggetto dell'interesse del Comune, è poi contenuto nell'allegato 1 trasmesso alla Sezione unitamente alla delibera consiliare e che - contrariamente a quanto ivi rappresentato - non ne costituisce parte integrante in base al testo del dispositivo. In tale documento è sintetizzata la descrizione dei servizi proposti dalla società, ricondotti alle aree *"transizione digitale"*, *"transizione energetica"*, *"transizione digitale"*; tra gli ulteriori servizi offerti dalla società (pag. 15) si legge di *"un'apposita struttura"*, costituita dalla società, *"volta a supportare (...) i Comuni (...) svolgendo direttamente le attività laddove non siano sufficientemente organizzati per farlo. L'ufficio consente al territorio di migliorare anche la pianificazione degli interventi: troppo spesso i comuni si ritrovano a rincorrere scadenze o definire progetti in un arco temporale ristretto per potersi candidare. L'ufficio consente di analizzare bandi, analizzare i fabbisogni degli enti e ricercare i percorsi di finanziamento più appropriati"*. Il documento prosegue esponendo alcuni progetti realizzati con il supporto della società; tra questi ultimi si legge, ad esempio, della *"creazione di un ufficio tecnico centrale con l'obiettivo di fornire supporto agli enti comunali e di assolvere le funzioni tecniche per i comuni che ne sono privi"*, obiettivo evidentemente conseguibile attraverso le ordinarie forme di gestione associata delle funzioni amministrative.

Non risulta, invece, alcun riferimento alle modalità con cui tali servizi sono stati gestiti dal Comune prima dell'adesione a Consorzio Informatica Territorio s.p.a. (*infra*, par. C).

3. Si procede ora alla valutazione della deliberazione sotto il profilo del rapporto di stretta necessità tra l'acquisto della partecipazione societaria e il soddisfacimento delle esigenze comunali come sopra rappresentate.

3.1. Soffermandosi quindi, in primo luogo, sulla dichiarata intenzione di creare *"un rapporto continuativo con una centrale di committenza"*, si osserva che la motivazione non esplicita le ragioni per le quali il Comune ritiene l'acquisto di partecipazioni societarie strettamente necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Al riguardo, come già osservato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione, deve essere evidenziato che il nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con d.lgs. 31 marzo 2023, n.

36, ponendosi peraltro in linea di continuità con la legislazione previgente, promuove l'aggregazione delle procedure di acquisto, disciplinando dettagliatamente quelle che non sono consentite in via diretta alle stazioni appaltanti non qualificate. Ai fini dell'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e di lavori d'importo pari o superiore a 500.000 euro (art. 62, comma 1) o di servizi di committenza ausiliari, il Codice impone il ricorso a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate, promuovendo, a tal fine, lo strumento dell'accordo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 30 TUEL o dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o altra modalità di raccordo più idonea alla natura giuridica della centrale di committenza; a tal fine, come previsto dal comma 9 dell'art. 62, *“le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”*.

Inoltre, al successivo comma 10, l'art. 62 del Codice prevede che le stazioni appaltanti non qualificate possano rivolgersi, secondo una specifica procedura e tramite l'apposito elenco istituito presso l'ANAC, a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate (cfr. Sez. reg. contr. Piemonte nn. 80/2023/PASP e 81/2023/PASP). Secondo tale norma, *“la domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo”*.

Alla luce di un siffatto contesto normativo, l'onere motivazionale previsto dalla legge avrebbe imposto all'ente di dare atto dell'avvenuta considerazione della soluzione ricavabile dalla legge nella decisione di acquisto delle azioni per avvalersi del Consorzio Informatica Territorio s.p.a. (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 275/2023/PASP). La motivazione della delibera, di contro, risulta carente rispetto all'indispensabilità dello strumento societario nella situazione concreta rappresentata dall'Ente, in quanto espone l'esigenza del Comune di fruire dei servizi di committenza, senza accennare in alcun modo all'avvenuta valutazione del meccanismo introdotto dal richiamato art. 62, comma 10. L'insufficienza della

motivazione sullo specifico punto appare ancora più evidente se si considera che la stessa Consorzio Informatica Territorio s.p.a., in quanto iscritta nell'elenco previsto dal nuovo Codice dei contratti delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, potrebbe comunque fornire tali servizi se interpellata da una stazione appaltante non qualificata, e vi sarebbe addirittura tenuta, qualora destinataria di un'assegnazione d'ufficio da parte dell'ANAC.

3.2. Non risultano, inoltre, percepibili dalla motivazione le ragioni per le quali il ricorso allo strumento societario sarebbe strettamente necessario ai fini dell'acquisizione di servizi informatici e di ulteriori servizi (*"assistenza nella gestione degli immobili"* e *"assistenza ai bandi del PNRR"*) annoverati nell'elenco delle esigenze esposto al punto 3 della parte motiva, risultando obliterata, anche a tal riguardo, l'analitica motivazione in ordine alla scelta tra le alternative soluzioni dell'esternalizzazione e dell'autoproduzione, come si dirà anche più avanti.

3.3. Ancora, non risultano giustificate le ragioni per le quali la partecipazione alla società sia considerata lo strumento indispensabile ai fini della partecipazione ai progetti, finanziati da risorse pubbliche, che coinvolgano l'area omogenea cremasca e i comuni soci della Consorzio Informatica Territorio s.p.a., e non viene esplicitato per quali motivi i rapporti di cooperazione con ulteriori pubbliche amministrazioni del territorio non possano essere disciplinati e gestiti attraverso gli ordinari strumenti di raccordo interistituzionale previsti dalla legge, o i progetti non possano essere elaborati e realizzati sulla base degli ordinari rapporti di partenariato tra soggetti pubblici.

C) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle *"ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato"*.

Sotto il profilo della convenienza e della sostenibilità finanziaria della scelta partecipativa, questa Sezione ha avuto modo di precisare che la relativa valutazione si atteggia diversamente nel caso di costituzione di una nuova società rispetto all'acquisizione di una partecipazione in una società già costituita, perché in quest'ultimo caso l'Amministrazione che intende acquisire la partecipazione ha il dovere di esaminare puntualmente gli ultimi bilanci di esercizio al fine di valutare che gli stessi non presentino ripetute perdite di esercizio (deliberazione n. 161/2022/PAR).

La giurisprudenza ha pure evidenziato come, in una accezione oggettiva, il concetto di sostenibilità finanziaria si riferisca alla capacità della società di garantire, in via autonoma e

in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, mentre, in una accezione soggettiva, la sostenibilità finanziaria dell'operazione deve apprezzarsi in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato (deliberazione n. SS.RR. n. 16/2022/QMIG; Sez. reg. contr. Piemonte nn. 80 e 81/2023/PASP).

Ciò premesso, la deliberazione in esame dà conto dell'avvenuta disamina, ad opera del Comune, dei bilanci societari depositati dal 2020 al 2023 e attesta laconicamente *"l'inesistenza di rischi sotto il profilo economico"*.

Sotto il profilo (soggettivo) degli impatti sulla situazione finanziaria dell'ente comunale e quindi della convenienza economica della scelta gestionale, la motivazione dell'atto deliberativo si limita ad asserire che la spesa di *"complessivi euro 2.785,45 (...) è ritenuta minima rispetto ai vantaggi economici possibili"*; non appare, invece, adeguatamente ponderata la situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della società interessata, rinvenendosi unicamente l'affermazione secondo cui *"la proiezione futura del piano industriale societario è in continua crescita"*, senza che, tuttavia, ne siano altrimenti esplicitati i contenuti né che quest'ultimo risulti tra gli allegati alla deliberazione.

Con specifico riguardo alla convenienza economica dell'operazione, si rinvencono, invero, in motivazione talune affermazioni dal carattere tautologico e indimostrato. Ad esempio, la deliberazione asserisce che risulterebbero *"rispettati i principi di: congruità economica, in quanto l'acquisto consentirà di poter affidare in house a Consorzio IT servizi (...); "rispettati i principi di (...) efficienza ed economicità, in quanto lo svolgimento della medesima attività per molteplici comuni può consentire economie di scala; (...) ottimizzazione delle risorse pubbliche e riduzione dei costi, in quanto la assunzione di personale dotato del necessario know how, la predisposizione di strumenti e di organizzazione idonea, e la qualificazione in proprio – ove anche possibile – avrebbe costi e rischi decisamente maggiori"*.

Come già accennato, risulta pure integralmente omessa l'esplicitazione delle ragioni a fondamento della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione dei servizi ricercati, limitandosi la delibera ad asserire che *"la gestione esternalizzata dell'attività di supporto gratuito fornita da Consorzio IT avrebbe dei costi. Per conseguenza, anche solo per tale ragione, l'acquisto delle partecipazioni è economicamente vantaggioso"*. Parimenti non vengono illustrate le pregresse e attuali modalità di svolgimento delle attività che il Comune intenderebbe affidare alla società Consorzio Informatica Territorio s.p.a. Una siffatta lacuna motivazionale elimina ogni possibilità di confronto tra alternative opzioni gestionali e rende inconoscibili alla collettività i

vantaggi economici che la deliberata operazione arrecherebbe al Comune, frustrando l'obiettivo di trasparenza delle decisioni amministrative di partecipazione degli enti pubblici nelle società di capitali, specificamente avuto di mira dal legislatore.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La delibera consiliare sembra risolvere la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità dell'acquisto della partecipazione societaria nell'apprezzamento del ruolo di supplenza, che la società sarebbe richiesta di svolgere, nell'assolvimento di attività e funzioni proprie del Comune, i cui uffici sono in più punti definiti come carenti di idonea professionalità e di *know how*. In tal senso, la delibera descrive la composizione e le competenze dell'organigramma comunale, asserendo che *"le risorse attuali non consentono di svolgere alcuna ulteriore attività, essendo l'intero orario lavorativo già impiegato per le attribuzioni in essere, e non residuando spazio per altre incombenze fondamentali"*, e che un mancato intervento sulla situazione attuale – da intendersi come un intervento di delega delle attività del Comune alla società - *"potrebbe determinare in capo al Comune un danno, in quanto non verrebbe prestata attenzione alla emanazione di contributi, e in generale non vi sarebbero risorse da dedicare per dar corso a progetti che potrebbero implementare la tutela di interessi pubblici"*. Quest'ultima affermazione, che evidenzia l'interesse del Comune per la partecipazione a progetti pubblici, sembrerebbe ricondurre le vere ragioni della volontà di adesione alla società all'esigenza di disporre di un supporto tecnico in tale settore (cfr. anche par. B, *supra*).

Una valutazione in ordine all'economicità dell'acquisizione societaria si trova contenuta nelle affermazioni secondo le quali Consorzio Informatica Territorio s.p.a. fornirebbe ai propri soci prestazioni a titolo gratuito (punti nn. 8, 15, 23a); tali affermazioni appaiono tuttavia contraddette dal riconoscimento del fatto che *"il Comune corrisponderà a Consorzio IT (...) i compensi per le attività effettivamente affidate secondo l'art. 7 del Codice Appalti"*.

Per le ulteriori, indimostrate, affermazioni riportate nella deliberazione consiliare con riguardo all'incremento di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa collegato all'acquisto azionario in esame si rinvia alla lettera C) della presente delibera.

E) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La delibera in esame giustifica la compatibilità dell'acquisto azionario con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

F) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Il provvedimento dà atto dell'avvenuta pubblicazione dell'operazione in esame sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni a partire dal 27 settembre 2024, e della mancata ricezione di osservazioni da parte della collettività.

4. Oltre a quanto sin qui rilevato in ordine alle carenze della motivazione, considerata l'assenza di corrispondenza tra motivazione e dispositivo, la Sezione nutre perplessità anche in merito all'individuazione della volontà dell'organo di indirizzo come espressa - oltre che nell'oggetto - all'interno del dispositivo della deliberazione, nel quale si rinviene unicamente la decisione "*di procedere all'acquisto di n. 200 azioni di Consorzio IT s.p.a.*" (par. 2, *supra*). Nessun riferimento il dispositivo reca alle finalità istituzionali a cui l'acquisto delle azioni sarebbe funzionale, o, in altri termini, alle attività che la società dovrebbe compiere a favore del Comune, e alla circostanza che l'acquisto azionario determinerebbe tra il Comune e la società interessata l'insorgere di un rapporto avente i caratteri dell'*in house providing*.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia esprime parere negativo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica da parte della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Merlino n. 14 del 17 ottobre 2024, con riferimento ai parametri di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco del Comune di Merlino, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Merlino di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

l'Estensore
(Iole Genua)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 31 dicembre 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)